

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAV – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

Legge Cirinnà: se manca il contratto di convivenza, il convivente economicamente più debole ha comunque diritto agli alimenti, anche se la convivenza si è svolta all'estero. È sufficiente dare la prova della convivenza anche in mancanza di contratto scritto.

La Legge 20 Maggio 2016 n. 76, nota come "Legge Cirinnà", ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.

Una questione sicuramente molto importante al riguardo è rappresentata dalla PROVA della convivenza di fatto, in virtù della quale, in caso di cessazione della convivenza stessa, il convivente economicamente più debole, può chiedere denaro a titolo di alimenti.

Se i conviventi hanno sottoscritto un contratto di convivenza, la prova è semplice, ma diventa più complessa in mancanza di tale contratto; tuttavia, il convivente economicamente più debole non rimane sprovvisto di tutela, anche a livello internazionale e se la convivenza si è svolta all'estero.

La Legge Cirinnà n. 76/2016 all'art. 1 comma 37 recita testualmente:

<< 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. >>.

A sua volta, le predette norme del D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), come novellato, recitano testualmente:

<< Art. 4. Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. >>;

<< Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio... >>.

Conseguentemente, in buona sostanza, un buon principio di prova di stabile convivenza può essere rappresentato già dal fatto, che il convivente economicamente più debole sia nello stato di famiglia del convivente economicamente più forte.

Questo se la convivenza ha luogo in Italia.

Cosa succede se la convivenza ha avuto luogo all'estero?

La Legge Cirinnà ha modificato anche la Legge 31/05/1995 n. 218 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che attualmente all'art. 45 così recita:

<< Art. 45. Obbligazioni alimentari nella famiglia.

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni. >>.

Il predetto Regolamento 2009/4/CE all'art. 15, rubricato "Determinazione della legge applicabile", recita testualmente:

<< La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento. >>.

La predetta Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, conclusa all'Aja il 2 ottobre 1973, al Capitolo II, rubricato "Legge Applicabile", recita testualmente:

<< Art. 4

La legge interna della dimora abituale del creditore di alimenti regge le obbligazioni alimentari di cui all'articolo 1.

In caso di cambiamento della dimora abituale del creditore, la legge interna della nuova dimora abituale s'applica dal momento in cui è intervenuto il cambiamento.

Art. 5

La legge nazionale comune si applica qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù della legge di cui all'articolo 4.

Art. 6

La legge interna dell'autorità adita si applica qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù delle leggi di cui agli articoli 4 e 5. >>.

Quindi, riassumendo,

in riferimento al cittadino italiano:

1) se la convivenza ha avuto luogo in Italia, il convivente economicamente debole può provare la stabile convivenza e, quindi, chiedere gli alimenti, provando di essere nello stato di famiglia del convivente economicamente più forte;

2) se la convivenza ha avuto luogo all'estero ed il convivente debole ha lasciato la residenza ufficiale in Italia, (l'iscrizione all'A.I.R.E. è una facoltà, non un obbligo), pur iscrivendosi nello stato di famiglia estero del convivente economicamente più forte (magari per motivi di lavoro), si applica la legge nazionale italiana e, quindi, come sopra la Legge Cirinnà;

3) se la convivenza ha avuto luogo all'estero ed il convivente debole ha spostato la propria residenza all'estero, si dovrà verificare se il convivente economicamente più forte sia cittadino italiano o meno (ai fini dell'applicazione della legge nazionale comune) oppure, comunque, bisognerà esaminare la legge straniera (anche di diritto internazionale privato).

Ciò che è importante sottolineare è che il convivente economicamente più debole, pur in mancanza di contratto e pur se vissuto all'estero, quando il rapporto s'interrompe non rimane privo di tutela a livello di riconoscimento del diritto agli alimenti, anche in mancanza di contratto.

Bisogna ricordare il principio fondamentale, secondo cui, nel nostro ordinamento giuridico, "la malafede non riceve mai tutela".

Il convivente economicamente più forte, se pensa di sottrarsi a proprio piacimento alle proprie responsabilità verso il convivente più debole economicamente, ma che gli ha dato amore e dedizione, sappia che il Legislatore non ha lasciato senza tutela il convivente svantaggiato dal punto di vista economico.

Ovviamente, comunque e in ogni caso, deve essere esaminata attentamente la situazione complessiva del singolo caso, dal punto di vista internazionalprivatistico.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it